

# Il commento

di Patrizia Rabachin



ALA

CONFESSIONI  
CONFESSIONI  
CONFESSIONI

coordinatrice della commissione  
lavori pubblici di Ala

Con l'entrata in vigore del nuovo regolamento, le modalità di calcolo dell'importo a base di gara dovranno essere dimostrate in un dettagliato computo delle attività che devono essere svolte e dei loro costi, dimostrazione che è anche funzionale a una più efficace verifica della congruità delle offerte.

## Verso una maggiore consapevolezza Centralità del progetto e qualità dell'opera pubblica

La disomogeneità nelle procedure seguite dalle stazioni appaltanti e i ribassi spesso sproporzionati indotti nelle offerte economiche dei professionisti sono i principali motivi che hanno portato l'Avcp a emanare, a seguito delle consultazioni con le categorie economiche interessate e gli ordini, le recenti **Linee Guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria**.

Le «Linee» analizzano le fasi dell'affidamento, la determinazione dell'importo a base di gara, l'individuazione dei requisiti di partecipazione e dei criteri d'aggiudicazione dell'offerta, proprio con particolare attenzione al procedimento di verifica di congruità delle offerte stesse.

Di conseguenza, per l'indizione di gare d'appalto di servizi tecnici occorre ora preventivamente determinare l'importo del corrispettivo del servizio tecnico da porre a base d'offerta, determinare i requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti e specificare il contenuto del documento da presentare, ai fini della dimostrazione della professionalità o dell'adeguatezza dell'offerta stessa.

Inoltre, per la determinazione dell'importo del corrispettivo a base di gara, fino all'emanazione del previsto nuovo decreto, continua ad applicarsi la tariffa per ingegneri e architetti, ai sensi del dm 4 aprile 2001.

L'Autorità sottolinea che «i parametri per la determinazione del corrispettivo devono essere predeterminati e controllabili» e che la stazione appaltante, nel fare riferimento al dm 2001, deve dare chiara indicazione delle modalità di calcolo in base alle quali è stato stabilito il corrispettivo dei servizi posto a base di gara.

Da sempre Ala sostiene che il corrispettivo per le prestazioni professionali collegate alle opere pubbliche deve essere congruo, proprio per garantire la qualità delle prestazioni, in funzione della salvaguardia dell'interesse pubblico. Per questo le stazioni appaltanti non possono limitarsi a una generica e sintetica indicazione del corrispettivo, ma devono indicare in modo analitico i singoli elementi che compongono la prestazione e il loro valore.

Con l'entrata in vigore del nuovo regolamento, le modalità di calcolo dell'importo a base di gara dovranno infatti essere dimostrate in un dettagliato computo delle attività che devono essere svolte e dei

loro costi, dimostrazione che è anche funzionale a una più efficace verifica della congruità delle offerte.

Come noto l'abrogazione delle tariffe minime obbligatorie ha fatto registrare ribassi estremamente rilevanti nelle gare pubbliche, al punto che non è più stato possibile assicurare la qualità della progettazione e quindi dell'opera. Inoltre è evidente che il ribasso conseguito dall'amministrazione in sede di gara, determinando una peggiore qualità del servizio fornito, si configura in un risparmio apparente e illusorio, feroce di diseconomie e contenziosi.

Il fenomeno dei ribassi incongrui può ora essere ben contrastato con la predisposizione del documento preliminare all'avvio della progettazione, ma tale documento deve essere puntuale, prescrittivo e completo di tutti gli elementi necessari per il raggiungimento degli obiettivi.

Uno strumento cruciale, che presuppone e riporta al centro della scena anche il ruolo del Responsabile del procedimento, quale soggetto professionale interno all'amministrazione, incaricato e garante della buona scelta professionale della stazione appaltante.

Nel caso d'utilizzazione del criterio d'aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sarà anche opportuno diminuire il peso della componente economica dell'offerta, che spesso è stato strumentalmente sopravvalutato.

Il «computo metrico estimativo della prestazione di progettazione» dovrà essere un allegato ai documenti di gara, assieme all'elenco degli elaborati che devono essere redatti per i diversi livelli di progettazione e alle aliquote delle prestazioni parziali previste dal dm 2001.

L'emanando regolamento d'attuazione del Codice ha anche modificato l'elenco degli elaborati che devono essere redatti per i diversi livelli di progettazione, ma tali modifiche hanno soltanto comportato la formazione di un elenco più dettagliato e non sostanzialmente diverso da quello del dpr 554/99.

Ciò potrà tuttavia consentire una più puntuale verifica della congruità dell'offerta economica.

Così la scelta potrà forse essere finalmente quella del progettista «migliore», offrendo così maggior garanzia del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla stazione appaltante.

Il fenomeno dei ribassi incongrui può ora essere ben contrastato con la predisposizione del documento preliminare all'avvio della progettazione, strumento cruciale che deve essere puntuale, prescrittivo e completo di tutti gli elementi necessari per il raggiungimento degli obiettivi.